

DP. 244/21

IL PRESIDENTE DEL CDA

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011, n. 102, riguardante l'Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO lo Statuto della LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari);

VISTO il Regolamento della LUM "Giuseppe Degennaro" che disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.P. n. 190 del 30/12/2020;

VISTA la Convenzione per il finanziamento di nr. 1 assegno di ricerca annuale finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto "Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili "(Deliberazioni della G.R. nn. 2383 del 19/12/2019 e 252 del 15/2/2021; Accordo fra Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università – e ADISU Puglia del 13/4/2021, prot. n. 2150; deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 27 maggio 2019; DDG n. 6 del 08/01/2020) firmate tra 'ADISU Puglia' e l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima per il seguente progetto: "Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili, interventi ex L.R. n. 17/2005, e L.R. n. 20/2005""; Area tematica: "Disabilità e accessibilità delle strutture universitarie e degli spazi urbani", della durata di nr. 1 anno;

VISTA la delibera della Dipartimento di Scienze giuridiche e dell'impresa del 7/10/2021; VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 3 novembre 2021;

VISTA la delibera adottata dal Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione in data 8.11.2021

DECRETA

Articolo 1

Assegno di ricerca

È indetta n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sugli assegni di ricerca di cui in epigrafe, qui di seguito specificato.

N. 1 (UNO) ASSEGNO DI RICERCA DELLA DURATA ANNI: 1 (UNO).

Macrosettore: 12/E "Diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione"; Settore concorsuale: 12/E2 "Diritto comparato"; Settore scientifico disciplinare: "IUS/21 diritto pubblico comparato".

TITOLO DELLA RICERCA: "Spazi urbani ed universitari per l'inclusione e la vita indipendente delle persone con disabilità: l'esperienza pugliese e i modelli di programmazione dello sviluppo urbano inclusivo nel diritto italiano e comparato".





PROGETTO DI RIFERIMENTO: L'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità obbliga gli Stati parti ad adottare misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, su base di uguaglianza con gli altri, garantendo l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. L'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità all'inclusione sono dunque obiettivi prioritari per consentire agli studenti universitari di vivere al meglio la realtà universitaria quale parte integrante della vita quotidiana e degli spazi urbani. La ricerca è finalizzata alla mappatura del territorio delle cinque città universitarie pugliesi e dei bisogni, anche attraverso l'ausilio delle associazioni, alla ricognizione delle politiche pubbliche in essere e alla individuazione di best practices da diffondere, alla condivisione di pratiche inclusive e azioni di miglioramento nei processi universitari di assicurazione della qualità a favore degli studenti con disabilità, alla ricostruzione del dato normativo e della giurisprudenza rilevante, alla ricognizione dei modelli di sviluppo urbano e inclusione universitaria nel panorama regionale, nazionale e comparato. SEDE: Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (BA), Dipartimento di Scienze giuridiche e dell'impresa.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Antonello Tarzia, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (BA).

Conoscenza della seguente lingua: Inglese

Articolo 2

Durata dell'assegno di ricerca

L'assegno ha la durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile per un altro anno. Ai fini del computo del suddetto periodo sono considerati anche quelli effettuati a medesimo titolo presso altre Università o Enti previsti dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2010, n. 240

Il rinnovo dell'assegno di ricerca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico su proposta formulata dalla Struttura interessata sulla base della valutazione dell'attività svolta dal beneficiario.

Articolo 3

Importo dell'assegno, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in €. 24.000,00.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

All'assegno di cui al presente decreto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo





5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante al beneficiario.

Articolo 4

Requisiti di ammissione

Può partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno di ricerca chi abbia un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre e che sia in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza.

In ragione degli obiettivi della ricerca e di quanto stabilito dalla convenzione di cui alla premessa, il destinatario dell'assegno dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- residenza in Puglia;
- titolarità di un diploma di laurea specialistica (L. 509/99) o magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (L. 240/10);

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati ai sensi della normativa vigente (accordi internazionali o ai sensi dell'art. 332 del T.U. n. 1592/33). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Per i cittadini dell'Unione europea in possesso dei predetti titoli conseguiti all'estero potrà essere valida l'equivalenza secondo la procedura prevista dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica). In tal caso il candidato dovrà chiedere di essere ammesso alla selezione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.165/2001 (ammissione sotto condizione).

I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

È escluso dalla valutazione comparativa il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. B) ultimo periodo della legge 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera C) per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

L'Università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti.

Articolo 5

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione





Per la partecipazione alla selezione, il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all'unito allegato A (fornito anche per via telematica al seguente indirizzo: ww.lum.it – sezione concorsi) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web dell'ateneo (https://www.lum.it/concorsi), alle ore 12,00 pena l'esclusione dalla presente selezione.

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, unitamente ai relativi allegati, comprese le pubblicazioni, dovrà essere indirizzata al Presidente del CdA e potrà essere recapitata con le seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, in formato PDF, esclusivamente all'indirizzo concorsilum@pec.it, la domanda e i relativi allegati unitamente al documento di identità (citando nell'oggetto: "Domanda di partecipazione procedura pubblica di selezione per un Assegno di ricerca" con l'indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare, nonché del nominativo del candidato). L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68 (il sistema permette l'invio/ricezione di messaggi con dimensione massima complessiva pari a 100 MB; è possibile inviare o ricevere un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB).
- consegna a mano presso l'Ufficio Concorsi dell'Università LUM Giuseppe Degennaro Ufficio Concorsi S. S. 100 km 18 70010 Casamassima (Ba) entro le ore 12,00.

Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede la data della ricevuta di consegna della PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica certificata.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, nonché, nel caso di invio con modalità telematica, le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata o ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello innanzi indicato.

Nel caso di inoltro da una PEC non intestata al candidato, l'obbligo di sottoscrizione autografa della domanda si intende assolto allegando alla domanda debitamente compilata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

In caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata, nell'oggetto deve essere riportata la dicitura ""Domanda di partecipazione procedura pubblica di selezione per un Assegno di ricerca" con l'indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico-disciplinare, nonché del nominativo del candidato.

In caso di consegna a mano, sul plico contenente la domanda, i relativi allegati e le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura ""Domanda di partecipazione procedura pubblica di selezione per un Assegno di ricerca" con l'indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico-disciplinare, nonché del nominativo del candidato.

Articolo 6

Domanda di ammissione





Nell'istanza di partecipazione, da redigersi secondo il modello allegato al seguente bando (cfr. allegato A), disponibile all'indirizzo web https://www.lum.it nella sezione *Concorsi*, il candidato deve dichiarare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; deve essere inoltre indicato il recapito eletto ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica e/o PEC.

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:

- a) di essere residente in Puglia;
- b) di aver conseguito diploma di laurea specialistica (L. 509/99) o magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (L. 240/10).

Il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:

- a) la propria cittadinanza;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero (di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento);
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3;
- e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico:
- f) grado di conoscenza della lingua Inglese.

I candidati che siano riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2012 in conformità a quanto disposto dalla Legge 183/2011, è vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l'esibizione o la produzione di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. L'Ateneo non potrà, pertanto, accettare né richiedere certificati, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà prodotte in sostituzione dei certificati stessi (compilando l'allegato B e C al presente bando).





I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- 1. fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto, carta d'identità, patente, tessera postale, porto d'armi) e del codice fiscale;
- 2. curriculum in duplice copia della propria attività scientifica, didattica e professionale debitamente firmato;
- 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato C) attestante il possesso dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo elenco in duplice copia debitamente firmato;
- 4. pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione e il relativo elenco in duplice copia debitamente firmato - le pubblicazioni devono essere fornite in formato PDF o in caso di domanda inviata a mezzo raccomandata postale, in supporto elettronico e devono essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);
- 5. elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente firmato;
- 6. linee guida del proprio progetto di ricerca in duplice copia debitamente firmato (allegato D).

Articolo 7

Commissione giudicatrice

Ai fini della selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca la Commissione è composta da tre docenti di ruolo afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nell'art. 1 del presente Decreto o, in mancanza, nei settori IUS/08, IUS/10, IUS/11 o IUS/14, scelti tra i professori ordinari e associati, nonché tra i ricercatori, in servizio presso università italiane o straniere. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per gli assegni di ricerca di cui in epigrafe.

La Commissione deve:

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della prova orale, stabilendo il punteggio minimo sia per l'ammissione alla prova orale, sia il superamento di questa;
- valutare i titoli e le pubblicazioni;
- rendere noto agli interessati prima della prova orale la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere presso la segreteria di Rettorato Ufficio concorsi.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.





La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 1 mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 1 mese.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale. Redige altresì una relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Articolo 8

Criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

I criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovranno essere determinati dalla Commissione giudicatrice entro i seguenti limiti:

60 punti complessivi così ripartiti:

- fino a 10 punti per il voto di laurea;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti al Progetto di ricerca per il quale si concorre;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti ai settori scientificodisciplinari per il quale si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
- fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre;
- fino ad un massimo di 15 punti per documentata attività lavorativa o professionale negli o per gli enti locali in aree funzionali attinenti al progetto di ricerca per il quale si concorre;
- 5 punti per il titolo di Dottore di ricerca attinente al Progetto di ricerca per il quale si concorre.

La Commissione stabilisce, altresì, il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché il punteggio minimo per il superamento del colloquio.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni viene affissa dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale presso la segreteria di Rettorato – Ufficio dei Responsabili del procedimento.

Articolo 9

La prova orale

La prova orale è tesa ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di ricerca proposta dal candidato stesso. È richiesta altresì la conoscenza della lingua Inglese. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni il punteggio minimo stabilito dalla Commissione, ai sensi del precedente articolo 7.





Per la prova orale la Commissione ha a disposizione 40 punti. La prova orale è superata positivamente dai candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo per il superamento del colloquio, ai sensi del precedente articolo 7.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

La data e il luogo della prova saranno comunicati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova stessa, sul sito dell'ateneo <u>www.lum.it</u> sezione concorsi, senza altro avviso. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

È onere di ciascun candidato monitorare il sito periodicamente consultando la pagina degli avvisi relativi alla presente selezione.

Per sostenere la discussione suddetta i candidati devono essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

L'assenza del candidato nel giorno, presso il luogo e nell'orario di svolgimento della prova orale sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

Articolo 10

Graduatoria di merito

Al termine dei lavori, la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, redige la graduatoria di merito e indica il vincitore.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e del voto conseguito nella prova orale.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno di ricerca per le ipotesi indicate nel Regolamento della LUM "Giuseppe Degennaro" che disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.P. n. 190 del 30/12/2020. In tal caso, l'assegno di ricerca sarà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, risulta collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente decreto, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Le graduatorie generali di merito sono approvate con Decreto Rettorale e rese pubbliche con affissione all'Albo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" – S.S. 100 Km. 18 70010 Casamassima – Bari (Italia) e pubblicazione sul sito web dell'Università.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 11

Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato con un messaggio di posta elettronica certificata a presentarsi presso i competenti uffici: palazzina rettorato s.s. 100 km. 18 70010 Casamassima (BA) per stipulare un contratto che regoli la sua attività conformemente a quanto previsto





dalla normativa vigente. L'amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'assegno di ricerca dei requisiti prescritti: in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenti per la sottoscrizione del contratto nel termine stabilito e non inizi contestualmente la propria attività di collaborazione come in esso stabilita decade dal diritto di stipula del contratto medesimo. In tal caso verrà convocato il primo degli idonei. Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Il contratto, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e dal titolare dell'assegno, dovrà contenere:

- a. la data di inizio dell'attività;
- b. il termine finale del contratto e le modalità di un eventuale rinnovo;
- c. l'importo complessivo dell'assegno da erogarsi in rate mensili posticipate;
- d. il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- e. l'indicazione della struttura scientifica della LUM "GIUSEPPE DEGENNARO", che è incaricata del follow up del progetto di ricerca;
- f. l'indicazione della Sezione della Regione Puglia, dell'ADISU o delle Città universitarie, che avranno espresso l'eventuale specifico fabbisogno di ricerca, dove l'assegnista dovrà effettuare un periodo di *tirocinio* secondo quanto definito nella convenzione di cui alla premessa.

L'attività che il titolare dell'assegno sarà chiamato a espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
- 2) connessione con l'attività di ricerca;
- 3) svolgimento in condizioni di autonomia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento sugli assegni di ricerca di cui all'epigrafe del presente Decreto.

Articolo 12

Diritti e doveri del beneficiario

Gli assegnisti devono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla struttura alla quale afferiscono e devono garantire la loro presenza fisica in Università, almeno tre giorni a settimana nell'arco dell'intero anno accademico, per svolgere la propria attività e incontrare il responsabile dell'assegno, salvi i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare preventiva comunicazione scritta al responsabile scientifico e al Direttore di Dipartimento e dovrà successivamente documentare in maniera adeguata l'attività di ricerca svolta all'estero.

La Struttura interessata fornisce annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.





L'attività di ricerca del titolare di assegno è svolta all'interno della Struttura interessata e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca.

L'assegnista, inoltre, potrà effettuare un periodo di tirocinio, della durata complessiva non superiore ai sei mesi per anno, anche non continuativi, presso la Sezione della Regione Puglia, dell'ADISU o delle Città universitarie che abbia espresso lo specifico fabbisogno di ricerca, secondo quanto definito nella convenzione di cui alla premessa e su richiesta della struttura stessa.

L'assegnista è tenuto a presentare all'ADISU Puglia una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca e sui risultati conseguiti in funzione degli obiettivi previsti. Detta relazione semestrale dovrà essere validata sia dal docente universitario responsabile del progetto di ricerca sia dal dirigente della struttura municipale, ADISU o regionale dove avrà effettuato l'eventuale tirocinio, nonché dalla Direzione del Dipartimento nel quale svolge la propria attività.

L'assegnista, inoltre, è tenuto alla presentazione, almeno due mesi prima del termine dell'assegno, di una dettagliata relazione finale sulle attività complessivamente svolte e sui risultati raggiunti, unitamente al giudizio espresso dal responsabile del progetto di ricerca e dal dirigente della struttura dove avrà effettuato l'eventuale tirocinio.

Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza. I contratti devono inoltre prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca;
- valutazione negativa espressa dal Consiglio della Struttura interessata sull'attività di ricerca;
- violazione reiterata dell'obbligo di presenza in Ateneo previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento sugli assegni di ricerca; costituiscono giustificazione dell'assenza in Ateneo le missioni nelle Città universitarie pugliesi per lo svolgimento dell'attività di ricerca applicata ed i tirocini eventualmente attivati presso le municipalità delle Città universitarie, presso ADISU o presso Regione Puglia.

La titolarità degli assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di sessanta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Università ha diritto a trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 13

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative ed interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno,





è inibito l'esercizio di attività libero-professionali, anche part-time, o lo svolgimento di rapporti di lavoro dipendente, anche part-time.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio della Struttura interessata, a condizione che l'attività:

- sia occasionale e di breve durata;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialista o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e documentata, grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Non può essere titolare di assegno il personale di ruolo di cui all'art. 1, comma 4, del Regolamento sugli assegni di ricerca di cui in epigrafe.

Articolo 14

Controllo e valutazione dell'attività svolta

L'ADISU Puglia deve ricevere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca e sui risultati conseguiti in funzione degli obiettivi previsti da parte dell'assegnista che deve essere validata sia dal docente universitario responsabile del progetto di ricerca sia dal dirigente della struttura dove avrà effettuato l'eventuale tirocinio, nonché dalla Direzione del Dipartimento nel quale svolge la propria attività.

In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del presente Decreto.

Inoltre, almeno due mesi prima del termine dell'assegno, il Dipartimento deve ricevere una dettagliata relazione finale sulle attività complessivamente svolte e sui risultati raggiunti dall'assegnista, unitamente al giudizio espresso dal responsabile del progetto di ricerca e dal dirigente della struttura dove avrà effettuato l'eventuale stage al fine di redigere la relazione finale di Ateneo da presentare al soggetto finanziatore.

Articolo 15

Tutela della privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.i.m., l'Università si impegna ad utilizzare i





dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Articolo 16

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mariateresa Santaloia (e-mail: santaloia@lum.it).

Articolo 17

Pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicizzato attraverso la pubblicazione telematica sul portale LUM, sul sito Euraxes / MUR (Ministero dell'Università), come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa citata nell'epigrafe del presente decreto.

Casamassima, 11.11.2021

Il Presidente del Consigli**d** di Amministrazione